

STATUTO

**SEGNI DI INTEGRAZIONE
ABRUZZO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIETI CH VIALE BENEDETTO
CROCE 305

Numero REA: CH - 163784

Codice fiscale: 02246260695

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

		
	All."B" all'atto racc. n. 10342 —————	Giovanni Maria Plasmati - NOTAIO -
	————— STATUTO DELLA SOCIETA' —————	
	— "SEGNI INTEGRAZIONE ABRUZZO' COOPERATIVA SOCIALE" —	
	————— *** —————	
	————— TITOLO I —————	
	————— DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA —————	
	————— Art. 1 (Costituzione e Denominazione) —————	
	E' costituita, ai sensi dello Statuto E.N.S. – Ente Nazionale per la protezione e	
	l'assistenza dei Sordi-, una società cooperativa sociale di tipo misto (Cooperativa	
	Sociale di tipo A e B) a responsabilità limitata ai sensi della Legge 8 novembre	
	1991 n.381, a capitale variabile ed a mutualità prevalente sotto la denominazione	
	sociale "SEGNI DI INTEGRAZIONE ABRUZZO SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE" . —————	
	La società ha sede legale in Chieti all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il	
	competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.- —————	
	Il trasferimento di sede, all'interno dello stesso Comune, potrà essere deciso	
	dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dell'atto costitutivo. — — —	
	Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà istituire e sopprimere	
	agenzie, uffici e rappresentanze in genere prive di un'organizzazione amministrativa	
	o decisionale, mentre per l'istituzione di sedi secondarie (da iscrivere nel Registro	
	delle Imprese), succursali e filiali in genere comunque dotate di autonomia è	
	necessaria la decisione dei soci. —————	
	————— Art. 2 (Durata) —————	
	La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 — — — —	
	- 1 -	

	(duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata od anticipatamente sciolta con — —	
	deliberazione dell'Assemblea dei soci.— — — — —	
	— — — — — TITOLO II — — — — —	
	— — — — — SCOPO – OGGETTO — — — — —	
	Art. 3 (Scopo mutualistico) — — — — —	
	La Cooperativa, conformemente alla Legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine	
	è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:— — — — —	
	a) La gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'art.	
	2, comma 1, lett. a), b) c), d) l) e p) del D.Lgs 112/17, art. 1 lett. A) della legge	
	381/1991; — — — — —	
	b) lo svolgimento di attività di impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate	
	all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai	
	sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. — — — — —	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente,	
	con altri enti cooperativi, Università, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. — — — — —	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento	
	delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci	
	lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.— — — — —	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	- 2 -	

	professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative	
	dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.— — — — —	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori	
	devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In	
	funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.— — — — —	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.— — — — —	
	Art. 4 (Oggetto sociale)— — — — —	
	Considerato lo scopo mutualistico della società così come sopra definito nonché i	
	requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati; considerata, inoltre, la	
	circolare n. 153 del 1996 del Ministero del Lavoro relativa alla legittimità di	
	cooperative sociali ad oggetto plurimo a condizione che le tipologie di svantaggio	
	e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da	
	postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali e che l'organizzazione amministrativa delle cooperative	
	sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai	
	fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.	
	1) per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera a) di cui al primo	
	comma del precedente art. 3) la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in	
	appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, i seguenti servizi socio	
	sanitari e/o educativi:— — — — —	
	- 3 -	

	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre	
	2000 n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni, e di cui alla legge 22	
	giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni; — — — — —	
	- Interventi e prestazioni sanitarie; — — — — —	
	- prestazioni socio – sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri del 14.02.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06.06.2001,	
	e successive modificazioni, con qualsiasi mezzo quali teleassistenza e telesoccorso	
	e in qualunque struttura idonea, anche a domicilio rivolti ad anziani, bambini,	
	minori e famiglie disagiate, diversamente abili e qualunque categoria appartenente	
	alle fasce deboli sociali con particolare riferimento alle donne vittime di violenza	
	offrendo assistenza anche in caso di degenza presso case di cura, ospedali, case di	
	riposo RSA e RA, centri di riabilitazione e luoghi di villeggiatura, case famiglia,	
	case accoglienza e svolgendo servizi di promozione e sostegno nei centri	
	antiviolenza e nelle case di accoglienza per le donne maltrattate; orti sociali; — — —	
	- gestire progetti e servizi socio sanitari ed educativi anche in centri diurni, in	
	strutture di accoglienza per migranti, assistenza ed integrazione sociale per	
	migranti, minori in stato di bisogno ed altri soggetti che necessitano di accoglienza,	
	integrazione, tutela; — — — — —	
	- svolgere, nel rispetto della persona ed attuando i principi della solidarietà, attività	
	organizzative di qualsiasi tipo (sport, teatro, etc.), miranti al raggiungimento	
	dell'autonomia da parte di persone di situazione di disagio psicofisico,	
	all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali,	
	nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione; — —	
	- gestire servizi socio-sanitari ed educativi in strutture per comunità d'accoglienza,	
	- 4 -	

	case famiglia, gruppi appartamento e comunità alloggio;— — — — —	
	- prestazione di servizi di segretariato sociale e sportelli informativi, in connessione	
	con le attività svolte di tipo B) indicate al punto 2) del presente articolo;— — — —	
	- prestazione di servizi di animazione, ricreativi e formativi, comprese colonie	
	estive e annessi trasporto e servizi, ai sensi della legge 28.03.2003, n. 53 e	
	successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;— — — — —	
	- formazione e assistenza scolastica ed extrascolastica, con annesso trasporto, anche	
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;— —	
	- formazione e aggiornamento anche attraverso lo strumento del bilinguismo, dalla	
	Lingua de Segni alla Lingua Parlata e viceversa (Corsi LIS), in connessione con le	
	attività svolte di tipo B) indicate al punto 2) del presente articolo; — — — — —	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui al comma 4, art.2 della Legge 112 del 22.06.2016;-	
	2) Per quanto riguarda lo scopo mutualistico indicato alla lettera b) di cui al primo	
	comma del precedente art. 3) la cooperativa potrà svolgere attività diverse ma	
	correlate di cui al punto 1), finalizzate all'inserimento lavorativo anche di persone	
	svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991 e successive modifiche e	
	integrazioni, quali:— — — — —	
	-progettazione, costruzione, organizzazione e gestione dei corsi LIS;— — — — —	
	-progettazione, costruzione, organizzazione e gestione con servizi global-services di	
	strutture residenziali o semiresidenziali o di luoghi comunque atti o idonei ad	
	esercitare i servizi di cui al punto 1 del presente articolo; · — — — — —	
	-fornitura di servizi ad integrazione di cui al punto 1 del presente articolo quali a	
	- 5 -	

	titolo esemplificativo: pulizie, docenze corsi LIS (docente madrelingua) e qualsiasi	
	attività atta a sopperire le esigenze della vita quotidiana, servizi di assistenza tecnica	
	per pratiche amministrative;— — — — —	
	-organizzazione di eventi e vendite di beneficenza per destinare il ricavo al	
	sostentamento delle persone assistite preventivamente con i servizi alla persona di	
	cui al punto 1 del presente articolo.— — — — —	
	I servizi e le attività su indicate di cui alla sezione A e B sono svolte in forma	
	correlata, come indicato nella Circolare n.153 del 8 novembre 1996 sopra	
	richiamata e con riferimento all'art. 1 della legge 381/1991 e successive modifiche	
	ed integrazioni, ovvero “coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità	
	attribuite alle cooperative sociali” e, pertanto, con il necessario collegamento	
	funzionale tra le medesime attività di tipo a) e b). L'organizzazione amministrativa	
	è tale, da consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività di tipo A	
	e B esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla	
	vigente normativa. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziare	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia	
	direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Potrà dare adesione e partecipazione a Enti od organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti e il credito. Per il raggiungimento degli scopi indicati la	
	Cooperativa è altresì impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo	
	contingenti opportunità – la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a Enti pubblici e/o privati, consorzi, Università e ad altre	
	- 6 -	

	organizzazioni frutto dell'associazionismo. Le attività di cui al presente oggetto	
	sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi. La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative. La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
	con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazioni riservate dalla legge alle cooperative in possesso di determinati	
	requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.— — — —	
	L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo	
	2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. — — — — — — — —	
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci	
	ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in	
	ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. La	
	Cooperativa non può emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori. La società potrà svolgere dette attività in piena conformità alla	
	legislazione vigente e con espressa esclusione dell'esercizio delle attività	
	finanziarie, di partecipazione e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico.	
	- 7 -	

	Ala società è comunque precluso l'esercizio delle attività riservate a iscritti negli	
	Albi Professionali e le attività di cui alla Legge 5 luglio 1991 n.197, al D.Lgs. 1	
	settembre 1993 n.385, al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e alla Legge 3 febbraio 1989	
	n.39 e successive modifiche e integrazioni e ciò sia direttamente che attraverso	
	società partecipate; alla stessa sono comunque precluse tutte le attività che per legge	
	sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società o	
	dai soci.-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----SOCI COOPERATORI-----	
	-----Art. 5 (Soci operatori)-----	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	dall'art. 2522 c.c.e dalle normative vigenti.-----	
	Possono assumere la qualifica di soci operatori coloro che per professione,	
	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei	
	settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente	
	all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo,	
	realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni	
	lavorative.-----	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento	
	della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli	
	altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso -	
	approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.-----	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non	
	riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con	
	quella dalla Cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo Amministrativo.-	
	- 8 -	

10 di 37

11 di 37

	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i	
	regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;— — — — —	
	- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla	
	quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;— — — — —	
	- l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale	
	contenuta negli articoli 38 e 39 del presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.— — —	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di	
	società , associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:- — — — — —	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice	
	fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax; —	
	- la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;- — — — —	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.- — — — —	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. — — — — —	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.- — — — —	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di	
	rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.- — — — —	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi	
	- 11 -	

13 di 37

	- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali; — — — — —	
	- a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino	
	attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della	
	tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;— — — — —	
	- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in	
	relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della	
	Cooperativa stessa.- — — — — —	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. — — — — —	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o pec alla Cooperativa. — —	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni	
	comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette	
	variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.- —	
	— — — — — — — Art. 10 (Perdita della qualità di socio) — — — — —	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-	
	— — — — — — — — Art. 11 (Recesso del socio) — — — — —	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto	
	per il socio sovventore, può recedere il socio:— — — — —	
	- 13 -	

	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; — — — — —	
	- che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; — — — — —	
	- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; — — — — —	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. — — — — —	
	Il recesso non può essere parziale. — — — — —	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa o mezzo equipollente (pec). L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente (pec); in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. — — — — —	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. — — — — —	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. — — — — —	
	— — — — — -Art. 12 (Esclusione)- — — — — —	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: — — — — —	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il	
	- 14 -	

	rapporto di lavoro con la cooperativa;— — — — —	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge,	
	dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	30 (trenta) giorni per adeguarsi;— — — — —	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30	
	(trenta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;— — — — —	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; — — — —	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure	
	commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato	
	motivo;— — — — —	
	f) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi	
	significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società , ovvero fomenti	
	dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed	
	ordinato svolgimento delle attività sociali.— — — — —	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento o pec.— — — — —	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	
	Arbitrale ai sensi degli articoli 38 e 39, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti. — — — — —	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.— — — —	
	- 15 -	

	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
	di esclusione. — — — — —	
	— — — — — Art. 13 (Morte del socio) — — — — —	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di	
	ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15. — — — — —	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. — — — — —	
	— — — — — Art. 14 (Rimborso della quota) — — — — —	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione	
	sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e	
	detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle	
	quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. — — — — —	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
	verificati il recesso o l'esclusione del socio. — — — — —	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio. — — — — —	
	— Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci —	
	— cessati) — — — — —	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	- 16 -	

	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. — — — — —	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto	
	sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale. — — — —	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 12, lettere b), c) e d) dovranno	
	provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento. — — — — —	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote,	
	del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui	
	all'articolo 1243 del codice civile. — — — — —	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione	
	hanno avuto effetto. — — — — —	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto. — — — — —	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli	
	eredi del socio defunto. — — — — —	
	— — — — — TITOLO IV: SOCI VOLONTARI — — — — —	
	— — — — — Art. 16 - Ammissione di nuovi soci — — — — —	
	A norma dell'articolo 2 della L.n° 381/91, possono essere ammessi come soci	
	volontari coloro che intendano prestare gratuitamente la loro opera di	
	volontariato a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento	
	- 17 -	

	degli scopi sociali della medesima. — — — — —	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. — —	
	Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa	
	dovranno presentare apposita domanda contenente: — — — — —	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; — — — — —	
	indicazione della propria attività di lavoro; — — — — —	
	dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; — — — — —	
	numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non	
	inferiore a quanto periodicamente stabilito dall'assemblea dei soci, né	
	superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori; — — —	
	precisazione delle prestazioni di volontariato disponibili e del luogo di	
	prestazione, a titolo gratuito, per la Cooperativa. — — — — —	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di	
	Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro	
	soci. — — — — —	
	In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità	
	della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile	
	con l'attività di lavoro da questi prestata. — — — — —	
	Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 8, lettera a), d),	
	e); l'obbligo di prestare la propria attività di volontariato sarà commisurato	
	alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la	
	medesima, così come previsto dal regolamento interno. — — — — —	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone	
	comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata o equipollente, con un	
	- 18 -	

20 di 37

	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione. — — — — —	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad	
	indicare altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della	
	quota, così come previsto al successivo articolo 21. — — — — —	
	— — — — — Art. 20 (Deliberazione di emissione) — — — — —	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con	
	deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione	
	stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci	
	cooperatori e dai soci volontari. — — — — —	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	
	all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione. — — — — —	
	— — — — — Art. 21 (Diritti dei soci sovventori) — — — — —	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: — — — — —	
	il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in	
	più del dividendo previsto per i soci cooperatori; — — — — —	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori ; — — — — —	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo	
	Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale; — — — — —	
	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 2 (due) anni dalla loro	
	- 20 -	

	ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di	
	ricezione della notifica del recesso stesso.-----	
	I soci sovventori esprimono un voto pro capite come i soci cooperatori, in ogni caso	
	i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo di tutti i voti esprimibili	
	nell'assemblea dei soci.-----	
	-----TITOLO V-----	
	-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----	
	-----Art. 22 (Elementi costitutivi)-----	
	Il patrimonio della società è costituito:-----	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:-----	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e dai soci volontari rappresentati	
	da quote di valore minimo pari a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Il valore	
	della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il	
	potenziamento aziendale;-----	
	c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli	
	eredi di soci deceduti;-----	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai	
	sensi del precedente articolo 9;-----	
	e) dalla riserva straordinaria;-----	
	f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere	
	ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.-----	
	- 21 -	

	— — — — — Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) — — — — —	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso. — — — — —	
	— — — — — Art. 24 (Bilancio d’esercizio) — — — — —	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. — — — — —	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione	
	del progetto di bilancio. — — — — —	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società ,	
	segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio. — — — — —	
	L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli: — — — — —	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla	
	legge; — — — — —	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all’articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima; — — — — —	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori; — — — — —	
	d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59; — — — — —	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente. — — — — —	
	- 22 -	

	L'Assemblea può , in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.-----	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	-----Art. 25 (Ristorni)-----	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica.-----	
	L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei	
	ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.-----	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa	
	retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei	
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma	
	due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. -----	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da	
	predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri,	
	considerati singolarmente o combinati tra loro:-----	
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----	
	- qualifica professionale,-----	
	- compensi erogati,-----	
	- tempo di permanenza in Cooperativa,-----	
	- 23 -	

	- tipologia del rapporto di lavoro.- — — — — —	
	I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche	
	sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.— — — — —	
	— — — — —TITOLO VI— — — — —	
	— — — — —ORGANI SOCIALI— — — — —	
	— — — — —Art. 26 (Organi sociali)- — — — —	
	Sono organi della Cooperativa:— — — — —	
	- l'Assemblea dei soci;- — — — —	
	- l'Organo amministrativo; — — — — —	
	- il Collegio dei Sindaci, se nominato.— — — — —	
	— — — — —Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)- — — — —	
	L'Assemblea: — — — — —	
	- approva il bilancio e destina gli utili;— — — — —	
	- delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; — — — — —	
	- procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;- — — — —	
	- procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;-	
	- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai	
	Sindaci;- — — — —	
	- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione	
	dei diritti dei soci;- — — — —	
	- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;— — — — —	
	- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 25 del	
	presente statuto; — — — — —	
	- 24 -	

	- delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;— — — — —	
	- approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6	
	L.142/01 e gli eventuali altri regolamenti interni;— — — — —	
	- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;— — — — —	
	- nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;— — —	
	- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal	
	presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve	
	essere redatto da un Notaio.— — — — —	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 28.—	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo	
	amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.- — — — —	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque	
	non oltre venti giorni dalla data della richiesta.- — — — —	
	— — — — — —Art. 28 (Convocazione dell'assemblea)— — — — —	
	L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.- — — — —	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R o	
	PEC, mail, inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima	
	- 25 -	

	dell’adunanza.— — — — —	
	In alternativa, l’Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione	
	trasmessa ai soci a mezzo posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell’avvenuto ricevimento almeno otto giorni	
	dell’Assemblea.— — — — —	
	L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all’articolo 24.—	
	L’Assemblea inoltre può essere convocata dall’Organo amministrativo ogni volta	
	esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non	
	oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal	
	Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti	
	spettanti a tutti i soci.— — — — —	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui	
	quali non si ritenga sufficientemente informato. — — — — —	
	Nei casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata dall'Organo amministrativo	
	tramite PEC almeno due giorni prima della data prevista per l'adunanza.— — — —	
	— — — — — Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi) — — — — —	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.— — — — —	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. — — — — —	
	L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui	
	- 26 -	

	all'ultimo comma del successivo articolo 30.— — — — —	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua	
	trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei	
	soci.— — — — —	
	— — — — — Art. 30 (Voto ed intervento)— — — — —	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto	
	coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.— — — — —	
	Ciascun socio cooperatore o volontario persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di 2 (due) voti come appresso specificato:— — — — —	
	- n. 1 (uno) voto fino a euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capitale sottoscritto; —	
	- n. 2 (due) voti oltre euro 500,00 (euro cinquecento/00) di capitale sottoscritto.— —	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 21.— — — — —	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o	
	distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale	
	e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a	
	condizione che:— — — — —	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;— — — — —	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;— — — — —	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	- 27 -	

29 di 37

30 di 37

31 di 37

	oggetto di verbalizzazione; — — — — —	
	- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in	
	tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché , quando	
	necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. — — — — —	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura	
	e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. — — — — —	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti	
	la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come	
	ha votato chi presiede la seduta. — — — — —	
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio	
	Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in	
	una determinata operazione della Società , precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi	
	dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.·	
	— — — — — Art. 35 (Integrazione dell'Organo amministrativo)- — — — —	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo	
	2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte	
	del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato. — — — — —	
	Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla	
	sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con	
	quelli in carica all'atto della loro nomina. — — — — —	
	- 31 -	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere	
	convocata da ogni socio.-----	
	-----Art. 36 (Compensi agli Amministratori)-----	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di	
	Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. -----	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se	
	nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti	
	di particolari cariche.-----	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine	
	mandato.- -----	
	-----Art. 37 (Rappresentanza)-----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.- -----	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente.- -----	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi	
	conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	- 32 -	

	al riguardo.-----	
	----- Art. 38 (Organo di controllo)-----	
	L’Organo di controllo, se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	dall’Assemblea, deve essere costituito alternativamente da uno dei seguenti	
	soggetti:-----	
	- un Sindaco unico;-----	
	- un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti-----	
	- un Revisore Legale dei Conti;-----	
	- una Società di revisione legale dei conti.-----	
	L’Organo di controllo va nominato in caso di ammissione di soci sovventori.-----	
	Nel caso l’Assemblea decida di nominare un Collegio Sindacale, la nomina del	
	Presidente dello stesso è di sua competenza. -----	
	L’Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data	
	dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.-----	
	La retribuzione annuale dell’Organo di controllo è determinata dall’Assemblea	
	all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata dell’ufficio.-----	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti	
	ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di	
	legge.-----	
	----- TITOLO VII-----	
	----- CONTROVERSIE-----	
	----- Art.39 (Clausola arbitrale)-----	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.	
	Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 40, salvo che	
	- 33 -	

	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:— — — — —	
	- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; — —	
	- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;— — — — —	
	- le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro	
	confronti. — — — — —	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci,	
	anche non cooperatori.- — — — — —	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.- — — — — —	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.— —	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione— — — — —	
	— — — — — -TITOLO VIII— — — — —	
	— — — — — -SCIoglimento e LIQUIDAZIONE— — — — —	
	— — — — — -Art. 40 (Scioglimento anticipato)— — — — —	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.- — — — — —	
	— — — — — Art. 41 (Devoluzione del patrimonio finale)- — — — —	
	In caso di scioglimento della Società , l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: — — — — —	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo 24, lettera d) e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;- — — — — —	
	- 34 -	

36 di 37

37 di 37